

LA SICUREZZA IN AMBIENTE DI LAVORO

1° MODULO

Realizzata da:

Dott. Ing. Maria Josè Mereu

Richiesta da:

I.I.S.S. «M. GIUA» Cagliari

OBIETTIVO DEL CORSO

Contribuire a migliorare la sicurezza sul lavoro,
fornendo informazione e formazione su:

- ❖ Normative
- ❖ Ruoli
- ❖ Responsabilità

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro deve assicurarsi che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento ai rischi specifici del proprio posto di lavoro, alle proprie mansioni, alle attrezzature che deve usare e ai DPI che deve indossare.

QUANDO FARE FORMAZIONE?

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

CHI DEVE FARE FORMAZIONE?

Il Responsabile S.P.P.

oppure

docenti formatori accreditati ed esperti.

La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione ovvero all'insorgenza di nuovi rischi

La formazione per la sicurezza dei lavoratori

è da tempo obbligatoria

Almeno dall'entrata in vigore dell'art. 22 del

D.Lgs. 626/1994 **(27 novembre 1994)**

Indipendentemente dagli ultimi Accordi Conferenza Stato Regioni

Art.22 – Formazione dei lavoratori

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art. 37 – Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- ❑ Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- ❑ Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

DECRETO MINISTERIALE DEL 16/01/1997

Art. 1 – Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della **valutazione dei rischi** e devono riguardare almeno:

- a) I rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione
- b) Nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro
- c) Cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

FORMAZIONE LAVORATORI, DIRIGENTI E PREPOSTI

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

